



COMUNE di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO (Art. 12 Decreto Legge n. 59/8 convertito in Legge n. 191/78)

Il/La sottoscritto/a:

CEDENTE	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA O STATO ESTERO
	COMUNE DI RESIDENZA		INDIRIZZO	TELEFONO

comunica che in data ha ceduto in
per uso a:

CESSIONARIO	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA O STATO ESTERO
	COMUNE DI RESIDENZA		INDIRIZZO	TELEFONO
	DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA DI RILASCIO

il seguente fabbricato, già adibito a sito in:

FABBRICATO	COMUNE		PROVINCIA	C.A.P.	
	INDIRIZZO			NUMERO CIVICO	
	PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI

Data

Il Dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA

Il/La Signor/a ha presentato in data

la presente comunicazione, ai sensi:

- o dell'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in Legge 18 maggio 1978, n. 191;

L'Incaricato



COMUNE di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO (Art. 12 Decreto Legge n. 59/8 convertito in Legge n. 191/78)

Il/La sottoscritto/a:

CEDENTE	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA O STATO ESTERO
	COMUNE DI RESIDENZA		INDIRIZZO	TELEFONO

comunica che in data ha ceduto in
per uso a:

CESSIONARIO	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA O STATO ESTERO
	COMUNE DI RESIDENZA		INDIRIZZO	TELEFONO
	DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA	DATA DI RILASCIO

il seguente fabbricato, già adibito a sito in:

FABBRICATO	COMUNE		PROVINCIA	C.A.P.	
	INDIRIZZO			NUMERO CIVICO	
	PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI

Data

Il Dichiarante

PER LA QUESTURA
DI CUNEO

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato non è più obbligatoria nei casi di vendita, locazione o comodato d'uso di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

In tali casi l'obbligo di registrazione "assorbe" quello di comunicazione.

Descrizione del servizio

Novità

La comunicazione di cessione fabbricato non è più dovuta nei casi di:

- compravendita o locazioni di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate - novità introdotta dal **D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011**
- nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni - novità introdotta dal **Decreto Legge n. 79 del 20 giugno 2012**

I presupposti sono:

- la regolare registrazione del contratto (di vendita, locazione o comodato) presso l'Agenzia delle Entrate
- che la cessione dell'immobile a titolo di vendita, locazione o comodato d'uso sia stata effettuata a cittadini italiani o comunitari.

L'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi:

- nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino comunitario per un tempo superiore a 30 giorni
- quando la compravendita o la locazione sia relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale
- quando la compravendita o la locazione o il comodato d'uso riguardi un cittadino extracomunitario

Cos'è la comunicazione di cessione di fabbricato

La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla [legge 18/05/1978 n. 191](#).

La finalità di tale adempimento è quella di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.

Presentazione della Domanda

Chi può presentarla

La comunicazione deve essere presentata dal *proprietario* o *da chi concede l'uso esclusivo di un fabbricato* (appartamento, negozio o altro locale) o di parte di esso.

Documenti da presentare

La comunicazione di cessione fabbricato va presentata sull'apposito modulo, scaricabile dal sito oppure è disponibile presso l'Ufficio della Polizia Locale

Nel modulo di cessione fabbricato devono essere indicati:

- i dati identificativi del cedente (*nome, cognome, data di nascita, residenza*)
- i dati identificativi del cessionario (*nome, cognome, data di nascita, residenza, estremi del documento di riconoscimento*)
- dati dell'immobile (*via, civico, interno, numero di vani, ecc.*)

Modalità di presentazione e di consegna

La comunicazione di cessione fabbricato deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- consegnata, in triplice copia, presso l'Ufficio della Polizia Locale che ne rilascia una copia timbrata per ricevuta.

Scadenza per la presentazione

La comunicazione di cessione fabbricato deve essere fatta *entro 48 ore* dalla consegna dell'immobile,

pena l'applicazione di sanzioni amministrative (da €103 a €1549).

Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia giudiziaria o dai vigili urbani del Comune in cui si trova l'immobile.

Normativa di riferimento

- [Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011](#)
- [Legge 18 maggio 1978, n. 191](#)
- [Decreto Legge 21/3/1978, n. 59 Art. 12](#)